

**STATUTO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
"DONNAREGINA"
NAPOLI**

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ

Art. 1

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Donnaregina" (in seguito denominato ISSR), è un'Istituzione Accademica Ecclesiastica, eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC). Esso è promosso dall'Arcidiocesi di Napoli e collegato alla Pontifica Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (in seguito nominata PFTIM). L'ISSR è sostenuto in termini di risorse umane e finanziarie dalla Diocesi promotrice, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel Regolamento del medesimo Istituto.

Art. 2

L'ISSR ha sede in Napoli, Viale Colli Aminei, 2, presso la PFTIM Sez. S. Tommaso d'Aquino.

Art. 3

L'ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle Scienze Religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell'evangelizzazione, dell'inculturazione della fede, dell'insegnamento della Religione Cattolica, dell'animazione cristiana della società, nell'ambito della missione propria della Chiesa.

Art. 4

L'ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all'approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.

Art. 5

L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6

Le Autorità accademiche dell'ISSR in comune con la PFTIM sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà; le Autorità accademiche proprie dell'ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto.

Art. 7

Il Gran Cancelliere

I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a) Promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) Richiedere alla CEC l'erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) Informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR.
- d) Nominare il Direttore dell'ISSR, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 8

Il Preside

Al *Preside* della PFTIM spetta:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) Partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto;
- c) Regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) Presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea;
- e) Presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC.
- f) Firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 9

Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) Esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) Esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) Esaminare e approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) Verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) Approvare la relazione triennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) Dare il parere sulla terna dei docenti eletti (Cfr.art. 13b) per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) Proporre al Gran Cancelliere la sospensione delle attività dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, con trasmissione della decisione alla CEC.

Art. 10

Il Moderatore

Moderatore dell'ISSR è l'Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Napoli. A lui compete:

- a) Procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) Nominare i Docenti stabili - acquisito il parere favorevole della PFTIM – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) Revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*,
- d) Dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- e) Sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f) Significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) Nominare l'Economo, il Bibliotecario e il Segretario Generale dell'ISSR, sentito il parere del Direttore;
- h) Può nominare, su proposta del Direttore, un Vice-Direttore, scelto tra i Docenti stabili;
- i) Approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- j) Firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della PFTIM e con il Direttore dell'ISSR;
- k) Esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti;
- l) Provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del Corpo Docente

Art. 11

Il Direttore

§ 1 Il *Direttore* dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà della PFTIM e con il nulla osta del Moderatore.

§ 2 Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Al Direttore compete:

- a) Rappresentare l'ISSR davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;
- b) Dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) Convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti;
- d) Presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) Presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo, del Bibliotecario e del Segretario;
- f) Fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione triennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- g) Firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà, col Segretario Generale e con il Moderatore;
- h) Esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà;
- i) Nominare i correlatori delle dissertazioni scritte e le Commissioni per l'esame di Laurea.

Art. 12

Il Vice Direttore

Il Moderatore, su proposta del Direttore, può nominare un tra i Docenti dell'Istituto. Il Vice-Direttore supporta l'attività del Direttore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli, inoltre, è preposto, d'intesa col Direttore, alla organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche, nell'ambito delle deleghe a lui attribuite dal Direttore stesso. Il Vice-Direttore decade al termine del mandato del Direttore che lo ha preposto.

Art. 13

Il Consiglio d'Istituto

§ 1 Il *Consiglio di Istituto* è composto dal Direttore, dall'eventuale vice-Direttore, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno, e dal Segretario Generale con compiti di attuario.

§ 2 Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 4 Spetta al Consiglio d'istituto:

- a) Stabilire il Piano di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) Designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) Dare il parere per la nomina dei Docenti di cui all'art. 16 § 3 e § 5; art. 17 § 1)
- d) Approvare la relazione triennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 14

- § 1 Tutti i *Docenti*, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
- § 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 10, lettera b.

Art. 15

- § 1 I Docenti si dividono in *stabili* (Ordinari e Straordinari), che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e *non stabili*, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.
- § 2 Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:
- a) Si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
 - b) Per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
 - c) Si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con pubblicazioni coerenti con la disciplina insegnata e le finalità dell'ISSR;
 - d) Dimostri di possedere acclamate capacità pedagogico-didattiche;
 - e) Sia promosso seguendo la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.
- § 3 Per il passaggio di un docente stabile straordinario a docente stabile ordinario si segue la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

- § 4 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che siano gravosi in modo tale da rendere impossibile l'adeguato svolgimento dei compiti sia di natura didattica che scientifica, secondo le disposizioni date dall'Autorità competente.
- § 5. I Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 16

- § 1 I Docenti non stabili, per le materie ecclesiastiche devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente. Per le materie non ecclesiastiche di congruo titolo accademico anche civile. In ogni caso e per qualsiasi disciplina si richiedono buone attitudini all'insegnamento.
- § 2 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati, invitati, assistenti*.
- § 3 I Docenti *incaricati* ed *invitati* sono nominati dal Moderatore e ricevono da questi la relativa *missio canonica*, se richiesta, sentito il parere del Consiglio di Istituto. I docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati per insegnare nell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore.
- § 4 Ad un Docente con qualifica di *incaricato* o *invitato* non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.
- § 5 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina non complementare, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.
- § 6. Per il passaggio di un docente non stabile a docente stabile straordinario si segue la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

Art. 17

- § 1 Gli *assistenti* sono nominati dal Moderatore secondo la procedura di cui all'art. 16 § 3. Ogni docente stabile non può avere più di due assistenti.
- § 2 L'*assistente* coadiuva il Docente nelle attività didattiche e di ricerca, ivi compresi gli esami.
- § 3 Compete al Docente *assistente* collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi di assistente hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

Art. 18

- §1 I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il *Collegio dei Docenti*. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.
- § 2 Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti - che possono essere riconfermati - in seno al Consiglio di Istituto e al Consiglio di Biblioteca.
- § 3 Il Collegio dei Docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19

- § 1 L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di Docenti *emeriti*. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'istituto.
- § 2 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 20

La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e delle *Ordinationes* della CEC dall'art. 22, può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente:

- a) abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa;
- b) quando vengono meno le condizioni di cui all'art. 14 § 1 e non si distingua più per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR con la sua autentica testimonianza di fede (Cfr. *Sapientia Christiana* art. 26 § 1);
- c) non sia più idoneo all'insegnamento per grave infermità fisica o mentale;
- d) non prende parte, per più di un anno, senza giustificati e gravi motivazioni, alla vita accademica in tutte le sue forme ed espressioni (organi collegiali, consigli, riunioni, ricevimenti e colloqui studenti, ritiri, aggiornamenti...), limitando la sua presenza all'esclusivo insegnamento in aula, con grave disagio e impoverimento della vita dell'Istituto e del bene degli studenti. Tanto vale ancora di più se si tratta di docenti stabili;
- e) sia incorso nel reato di plagio totale o parziale di pubblicazioni per conseguire vantaggi professionali o accademici. In questo caso, per docenti e studenti, si seguiranno le norme stabilite negli Statuti Generali della PFTIM, Appendice Quarta.

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 21

L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici - laici e religiosi - che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 unità per il percorso quinquennale.

Sentito il Moderatore, il Direttore può ammettere persone appartenenti ad altre confessioni cristiane o altre religioni.

Art. 22

- § 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.
- § 2 Gli *Studenti ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla PFTIM, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.
- § 3 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della *Laurea in Scienze Religiose*. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 23

- § 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.
- § 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici, ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

- § 3 Il *curriculum* di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo 22, §3.

Art. 24

- § 1 Gli studenti *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare uno o più corsi, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
- § 2 Gli studenti *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22, §3, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze religiose.
- § 3 Gli studenti *uditori* e *ospiti* che, avendone titolo, chiedessero di iscriversi come *ordinari*, possono chiedere la convalida dei corsi già frequentati e degli esami già sostenuti.

Art. 25

Gli Studenti che, avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, vanno *fuori corso*. La durata dell'iscrizione come fuori corso, la decadenza dagli studi, l'eventuale reinscrizione ai corsi sono determinati dal Regolamento.

Art. 26

Per poter essere ammesso agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 26 bis

- § 1 Gli Studenti dei vari ordini partecipano attivamente alla vita dell'ISSR.
- § 2 L'Assemblea degli Studenti, composta da tutti gli Studenti si riunisce almeno una volta all'anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell'ISSR. Il Direttore presiede l'Assemblea personalmente o tramite un suo delegato.
- § 3 Ogni due anni l'Assemblea degli Studenti elegge tra gli Studenti *Ordinari* e "in corso" due rappresentanti al Consiglio di Istituto (cfr. art. 13,1); ogni anno uno studente al Consiglio di Biblioteca e un rappresentante con funzione di coordinamento per ogni anno di corso, i quali possono essere rieletti una seconda volta, i quali possono essere rieletti.
- § 4 Ogni due anni l'Assemblea degli Studenti elegge tra gli Studenti *Ordinari* un rappresentante al Consiglio per gli Affari Economici.

Art. 27

§ 1 Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

§ 2 In caso di plagio, per studenti e docenti, si seguiranno le norme previste dagli statuti generali della PFTIM, Appendice quarta.

TITOLO V

OFFICIALI

Art. 28

La vita dell'ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario generale, l'Economo, il Bibliotecario, coadiuvati da Personale ausiliario addetto.

Art. 29

Il Segretario Generale

§ 1 Il *Segretario Generale* è responsabile della segreteria dell'ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al Segretario Generale spetta:

- a) Curare l'esecuzione delle decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) Sovrintendere all'acquisizione dei documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) Curare la conservazione dei documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- d) Curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e) Coordinare e sovrintendere alla compilazione dell'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) Aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- g) Gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h) Coordinare il personale ausiliario addetto dell'ISSR;
- i) Sovrintendere alla redazione dei registri contabili di "prima nota";
- j) Redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto.
- l) Partecipare al Consiglio d'Istituto con funzioni di attuario, redigendone gli atti.
- m) curare la corrispondenza d'ufficio e il protocollo e l'opera di diffusione per la conoscenza dell'Istituto e delle sue attività.

Art. 30

Il Segretario Generale può essere coadiuvato da Personale ausiliario, approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 31

L'Economo

§ 1 *L'Economo* cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 All'Economo spetta:

- a) Curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) Avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c) Curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d) Predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) Predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 32

L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario approvato dal Direttore.

Art. 33

Il Bibliotecario

§ 1 Il Bibliotecario, coadiuvato dal Consiglio di Biblioteca composto da tre Docenti e da uno Studente eletti rispettivamente nelle proprie Assemblee, ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'ISSR, È nominato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore e Consiglio di Istituto. Il suo mandato dura cinque anni, ed è rinnovabile.

§ 2 Spetta al Bibliotecario:

- a) Assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) Custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l'Economo e il Direttore;
- c) Presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) Catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e) Consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- f) Presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della biblioteca stessa.

Art. 34

Il Bibliotecario può essere coadiuvato da Personale ausiliario approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 35

Il Personale ausiliario

Il *personale ausiliario* è composto da assistenti amministrativi con incarichi di segreteria, contabilità e catalogazione e da collaboratori per i servizi di accoglienza e pulizia. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e dell'Economo.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 36

L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, il grado accademico di "Baccalaureato in Scienze religiose";
- per il secondo ciclo, il grado accademico di "Licenza in Scienze religiose".

La *Nota* della CEI dell'8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente *Laurea* e *Laurea magistrale*.

Art. 37

In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il programma degli studi prevede:

A) Nell'ambito del percorso triennale:

Storia della Filosofia;
Filosofia sistematica;
Sacra Scrittura;
Teologia fondamentale;
Teologia dogmatica;
Teologia morale;
Teologia spirituale;
Teologia liturgica;
Patrologia e Storia della Chiesa;
Diritto Canonico.

B) Nell'ambito del percorso magistrale vengono proposte, oltre a scienze religiose, anche scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali:

Teologia pastorale e Catechetica

Cultura e filosofia del 900
Storia delle religioni e Teologia delle religioni
Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni
Psicologia e Sociologia dell'educazione,
Didattica generale e Didattica dell'IRC
Teoria della Scuola e Legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline integrative, complementari, opzionali, seminari, laboratori e tirocini, come sarà precisato nel Piano di Studi dettagliato, che sarà inserito nel Regolamento.

TITOLO VII

GRADI ACCADEMICI

Art. 38

I gradi accademici di *Laurea in Scienze religiose* e *Laurea magistrale in Scienze religiose* sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 39

I requisiti per conseguire la *Laurea in Scienze religiose* sono:

- a) Aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) Attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) Aver composto e discusso pubblicamente, davanti ad una apposita commissione - composta dal Preside o suo Delegato, dal Direttore e da almeno tre Docenti - un elaborato scritto, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario.

Art. 40

I requisiti per conseguire la *Laurea Magistrale in Scienze religiose* sono:

- a) Aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) Attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) Aver elaborato una dissertazione scritta finale, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e pubblicamente discussa davanti ad una apposita commissione di Docenti, composta dal Preside o suo Delegato, dal Direttore, dal Relatore, correlatore e altri Docenti.

TITOLO VIII

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 41

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

Art. 42

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto dal Direttore, da tre Docenti nominati dal Consiglio d'Istituto e da uno Studente eletto dall'Assemblea degli Studenti. I nominativi vengono sottoposti al Moderatore per la previa approvazione. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'ISSR. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni. Si provvederà alla surroga con lo stesso procedimento qualora un membro dovesse decadere per i motivi previsti dalla normativa statutaria.

§ 2 Il bilancio dell'ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.43

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte alla CEC per la debita approvazione.

Art. 44

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 45

L'entrata in vigore del presente Statuto decreta anche, a partire dal 1 settembre 2018, l'abrogazione dello Statuto precedente. Gli studenti iscritti all'ISSR completeranno i loro studi secondo le norme stabilite nel presente Statuto.